



Consiglio regionale della Calabria

XII LEGISLATURA

33[^] Seduta

Lunedì 27 novembre 2023

Deliberazione n. 236 (Estratto del processo verbale)

OGGETTO: Legge regionale – Modifiche e integrazioni alla legge regionale 7 dicembre 2009, n. 47 (Tutela e valorizzazione degli alberi monumentali e della flora spontanea autoctona della Calabria).

Presidente: Pierluigi Caputo

Consigliere – Questore: Salvatore Cirillo

Segretario: Maria Stefania Lauria

Consiglieri assegnati 31

Consiglieri presenti 24, assenti 7

...omissis...

Indi, il Presidente, dopo aver posto in votazione, separatamente, i tre articoli, che sono approvati, nessuno avendo chiesto di intervenire per dichiarazione di voto, pone in votazione la proposta di legge n. 188/12[^] nel suo complesso, con autorizzazione al coordinamento formale, e, deciso l'esito – presenti e votanti 24, a favore 24 – ne proclama il risultato:

"Il Consiglio approva"

...omissis...

IL PRESIDENTE: f.to Caputo

IL CONSIGLIERE – QUESTORE: f.to Cirillo

IL SEGRETARIO: f.to Lauria

È conforme all'originale.

Reggio Calabria, 29 novembre 2023

IL SEGRETARIO GENERALE
(Avv. Maria Stefania Lauria)



Consiglio regionale della Calabria

Allegato alla deliberazione
n. 236 del 27 novembre 2023

XII LEGISLATURA

LEGGE REGIONALE

MODIFICHE E INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 7 DICEMBRE 2009, N. 47

(TUTELA E VALORIZZAZIONE DEGLI ALBERI MONUMENTALI E DELLA FLORA

SPONTANEA AUTOCTONA DELLA CALABRIA)

Testo approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 27 novembre 2023.

Reggio Calabria, 29 novembre 2023

IL PRESIDENTE
(Pierluigi Caputo)



Consiglio regionale della Calabria

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La presente legge è volta a tutelare, valorizzare e promuovere gli alberi monumentali di Calabria, nel rispetto delle norme comunitarie, dei principi fondamentali dello Stato, della legge 14 gennaio 2013, n. 10 (Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani), del decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali del turismo e dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare 23 ottobre 2014 (Istituzione dell'elenco degli alberi monumentali d'Italia e criteri direttivi per il loro censimento), e della legge regionale n. 47/2009 (Tutela e valorizzazione degli alberi monumentali e della flora spontanea autoctona della Calabria).

Il dipartimento regionale "Ambiente e Territorio" ha completato nel 2023 l'ultimo censimento degli alberi monumentali della Calabria. Attualmente sono censiti 137 alberi monumentali di straordinaria valenza naturalistica inseriti nel primo "elenco regionale" redatto ai sensi della normativa regionale in materia.

Il processo di riconoscimento del carattere di monumentalità ha riguardato la valutazione tecnica di diversi aspetti sia di tipo botanico-naturalistico che di tipo storico-culturale, nonché la rilevazione di informazioni di tipo geografico e topografico.

Alcuni degli esemplari censiti, di notevole pregio e spettacolarità, sono entrati a far parte dell'elenco nazionale degli alberi monumentali gestito dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Tra questi figurano il *Platanus orientalis* di Curinga, in provincia di Catanzaro, il più grande d'Italia. Originario dell'Asia Occidentale, è un albero monumentale di particolare interesse naturalistico, storico, paesaggistico, culturale ed etno-antropologico, possiede straordinarie caratteristiche botaniche e agronomiche, ha una circonferenza di circa 15 metri e un'altezza di oltre 31 metri e presenta un tronco cavo con un'apertura larga più di 3 metri.

Nel 2020 per il suo pregio naturalistico è stato eletto "Albero Italiano" ed è stato definito dai botanici "monumento verde e silenzioso testimone secolare".

Nel 2021 il Platano di "Vrisi" Curinga, si è classificato secondo al concorso europeo come albero rappresentativo delle nazioni dell'Unione Europea con oltre 78.000 voti.



Consiglio regionale della Calabria

Nell'elenco del Ministero figurano anche l'abete bianco del brigante Musolino, in provincia di Vibo Valentia, che leggenda vuole sia stato punto di riferimento e sede di incontri tra briganti, al faggio di Cerzeto, un esemplare di circa 40 metri scelto da San Francesco di Paola per le sue soste durante i viaggi.

Fanno parte dell'elenco degli alberi monumentali splendidi esemplari di castagno, come quello rilevato nel comune di Cerva che rappresenta oramai un simbolo per i castanicoltori del luogo, imponente con i suoi 9,5 metri di circonferenza del tronco, e quelli nel comune di San Luca come il castagno di Pietra Cappa e quello di Fontanelle, entrambi maestosi con una circonferenza del tronco rispettivamente di 6,5 e 9,5 metri.

Il lavoro di censimento ha riguardato, comunque, non solo gli alberi inseriti in contesti naturalisti ma, anche quelli inseriti nei contesti urbani e che sono diventati parte integrante del paesaggio come, ad esempio, il gruppo di abeti bianchi presso la fontana in località Tre Aie di Reggio Calabria e l'olmo di Terravecchia in Piazza del Popolo, che oltre a caratterizzare la piazza, la inonda di frescura con l'estensione ellittica della sua chioma di oltre 13 metri.

La Calabria è ricca di alberi monumentali iscritti nell'elenco nazionale o in quello regionale e tanti sono i luoghi incontaminati che presentano realtà botaniche e vegetazionali di grande interesse naturalistico che, se opportunamente valorizzati e promossi, potrebbero dar vita ad importanti presenze di turismo naturalistico attento interessato alla salubrità dei luoghi ed alla biodiversità di cui la Calabria è ricca.

La legge regionale 7 dicembre 2009, n. 47 (Tutela e valorizzazione degli alberi monumentali e della flora spontanea autoctona della Calabria) prevede all'articolo 4, comma 1, che "I Comuni garantiscono i livelli di tutela, valorizzazione e salvaguardia dei beni oggetto di tutela".

La Regione Calabria attraverso la presente legge di modifica e integrazione alla suddetta l.r. 47/2009, riconoscendo il valore storico, naturalistico, scientifico e culturale degli alberi monumentali, con l'introduzione del comma 1-bis dell'articolo 4, istituisce un fondo regionale per la conservazione, la salvaguardia e la valorizzazione dei beni oggetto di tutela, al fine di migliorare la funzione naturalistica, sociale e turistica, anche favorendo progetti di educazione ambientale.

Entro tre mesi dalla data di pubblicazione della presente modifica alla legge regionale 47/2009, la Giunta regionale attraverso il dipartimento regionale



Consiglio regionale della Calabria

“Territorio e Tutela dell’Ambiente”, predisporre apposito avviso pubblico per la presentazione di domande di finanziamento per interventi conservativi, di salvaguardia e valorizzazione degli alberi monumentali censiti all’albo regionale. All’avviso pubblico potranno partecipare i comuni nei cui territori sono censiti alberi oggetto di tutela.

La presente legge comporta oneri finanziari, per come si desume dall'articolo 2, meglio specificati nella seguente relazione tecnico-finanziaria.

RELAZIONE TECNICO – FINANZIARIA

La copertura economica prevista per dare attuazione e concreta applicazione alla presente legge è indicata nell’articolo 2. In particolare, considerati gli interventi di tutela, valorizzazione e salvaguardia dei beni oggetto di tutela, è previsto l’utilizzo dei fondi accantonati nell’ambito della Missione 20 “Fondi e accantonamenti”, Programma 03 “Altri Fondi” (U.20.03), capitolo U0700110101 “Fondo speciale per far fronte agli oneri derivanti dai provvedimenti legislativi regionali, recante spese in conto corrente”, del bilancio di previsione 2023–2025 della Regione.

Quadro di riepilogo analisi economico finanziaria

La tabella 1 è utilizzata per individuare e classificare le spese indotte dall'attuazione del provvedimento.

Nella colonna 1 è indicato l'articolo del testo che produce un impatto finanziario in termini di spesa o minore entrata.

Nella colonna 2 si descrive con precisione la spesa.

Nella colonna 3 si specifica la natura economica della spesa: C "spesa corrente", I "spesa d'investimento".

Nella colonna 4 si individua il carattere temporale della spesa: A "Annuale", P "Pluriennale".

Nella colonna 5 si indica l'ammontare previsto della spesa corrispondente.

Tabella 1 – Oneri finanziari:

Art.	Descrizione spese	Tipologia Corrente/ Investimento	Carattere temporale Annuale/ Pluriennale	Importo
1	L'articolo 1 prevede l'istituzione di un fondo regionale per la conservazione, la salvaguardia e	C	P	50.000,00 €



Consiglio regionale della Calabria

	la valorizzazione degli alberi monumentali calabresi.			
2	Norma finanziaria	//	//	50.000,00 € (oneri di cui all'articolo 1)
3	Entrata in vigore	//	//	0,00 €

Criteri di quantificazione degli oneri finanziari

Il criterio di quantificazione utilizzato è quello del tetto di spesa. La presente legge determina oneri a carico del bilancio regionale, determinati nel limite massimo di 50.000,00 euro per ciascuna annualità del bilancio 2023-2025 per l'istituzione di un fondo regionale per la conservazione, la salvaguardia e la valorizzazione degli alberi monumentali calabresi, previsto dall'articolo 1.

Tabella 2 – Copertura finanziaria:

Indicare nella tabella 2 il Programma e/o capitolo del bilancio regionale di copertura degli oneri finanziari indicate nella tabella 1.

A titolo esemplificativo e non esaustivo si individuano come possibili coperture:

- l'utilizzo di accantonamenti a fondi speciali di parte corrente e/o di parte capitale;
- riduzione di precedenti autorizzazioni legislative di spesa;
- nuovi o maggiori entrate;
- imputazione esatta al Programma inerente e coerente con la spesa prevista;
- altre forme di copertura.

Programma/ Capitolo	Anno 2023	Anno 2024	Anno 2025	Totale
Missione 20, Programma 03 (U.20.03) capitolo U0700110101	- 50.000,00 €	- 50.000,00 €	- 50.000,00 €	- 150.000,00 €
Missione 09, Programma 05 (U.09.05)	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	150.000,00 €
Totlae	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	150.000,00 €

IL SEGRETARIO GENERALE
(Avv. Maria Stefania Lauria)



Consiglio regionale della Calabria

Art. 1

(Modifica all'articolo 4 della l.r. 47/2009)

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 7 dicembre 2009, n. 47 (Tutela e valorizzazione degli alberi monumentali e della flora spontanea autoctona della Calabria) sono inseriti i seguenti commi:

“1-bis. La Regione Calabria, per le finalità di cui alla presente legge, istituisce un fondo per garantire la conservazione, la salvaguardia e la valorizzazione dei beni oggetto di tutela, al fine di migliorarne la funzione naturalistica, sociale e turistica, anche favorendo progetti di educazione ambientale.

1-ter. I finanziamenti a favore dei Comuni, a valere sul fondo di cui al comma 1-bis, vengono corrisposti attraverso avviso pubblico per la presentazione di domande di finanziamento per le azioni promozionali, educative e per eventuali interventi conservativi e di salvaguardia degli esemplari arborei monumentali tutelati.”.

Art. 2

(Norma finanziaria)

1. Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge, determinati nel limite massimo di 50.000,00 euro per ciascuna delle annualità del bilancio 2023-2025, si provvede con la riduzione dello stanziamento del Fondo speciale per le leggi di parte corrente, disponibile alla Missione 20, Programma 03 (U.20.03) dello stato di previsione della spesa del bilancio 2023-2025, che presenta la necessaria disponibilità e viene ridotto del medesimo importo.

2. Le somme indicate al comma 1 sono contestualmente allocate alla Missione 09, Programma 05 (U.09.05) dello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione 2023-2025.

3. Per gli esercizi successivi all'anno 2025, alla copertura degli oneri si provvede, nei limiti delle risorse disponibili, in sede di approvazione del bilancio di previsione.

4. La Giunta è autorizzata ad apportare le necessarie modifiche allo stato di previsione della spesa di bilancio di previsione 2023-2025.



Consiglio regionale della Calabria

5. I finanziamenti di cui all'articolo 1, vengono corrisposti previa rendicontazione da parte dei Comuni, corredata dalla documentazione comprovante la spesa sostenuta e gli obiettivi raggiunti.

Art. 3 *(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.